



**PARTE GENERALE  
MANUALE**  
*(ex D.Lgs. 231/01)*

**MANUALE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  
E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

**DI**

**MOBIL PROJECT S.p.A.**

<b><i>Rev.</i></b>	<b><i>Data</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>	<b><i>Elaborato da</i></b>	<b><i>Verificato da</i></b>	<b><i>Approvato da</i></b>
<i>0</i>					
<i>1</i>					
<i>2</i>					
<i>3</i>					



## SOMMARIO

<b>CAPITOLO 1</b> .....	<b>4</b>
<b>INTRODUZIONE AL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 LE FATTISPECIE PREVISTE DAL DECRETO</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3.1 L'elenco dei Reati (aggiornato al D.Lgs. 150 del 10 ottobre 2022)</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3.2 I reati commessi all'estero</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3.3 Gli elementi positivi di fattispecie</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3.4 Gli elementi negativi di fattispecie</b> .....	<b>12</b>
<b>1.3.5 Il Modello</b> .....	<b>13</b>
<b>1.4 LE SANZIONI</b> .....	<b>14</b>
<b>1.4.1 La sanzione pecuniaria</b> .....	<b>15</b>
<b>1.4.2 Le sanzioni interdittive</b> .....	<b>15</b>
<b>1.4.3 La pubblicazione della sentenza di condanna</b> .....	<b>16</b>
<b>1.4.4 La confisca</b> .....	<b>16</b>
<b>1.5 STRUTTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO</b> .....	<b>17</b>
<b>CAPITOLO 2</b> .....	<b>19</b>
<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/01</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1. FINALITÀ DELL'ADOZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>20</b>
<b>2.2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO: PROFILI GENERALI</b> .....	<b>22</b>
<b>CAPITOLO 3</b> .....	<b>24</b>
<b>APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO</b> .....	<b>24</b>
<b>3.1. PREMessa</b> .....	<b>24</b>
<b>3.2 LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT</b> .....	<b>24</b>
<b>3.3 FASI OPERATIVE</b> .....	<b>26</b>



**PARTE GENERALE  
MANUALE**  
*(ex D.Lgs. 231/01)*

<b>CAPITOLO 4 .....</b>	<b>35</b>
<b>RISULTATI DELLA DIAGNOSI E PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1 RISULTATI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA DIAGNOSI .....</b>	<b>35</b>
<b>4.2 VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>36</b>
<b>4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE IN AREE A RISCHIO .....</b>	<b>36</b>
<b>4.4 ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>39</b>
<b>4.5 ELEMENTI DI CONTROLLO DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....</b>	<b>41</b>
<b>4.6 CODICE ETICO .....</b>	<b>43</b>
<b>4.7 SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>44</b>
<b>4.8 SISTEMA ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>45</b>
<b>4.9 COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE .....</b>	<b>46</b>
<b>4.10 MODIFICA, IMPLEMENTAZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>46</b>



## CAPITOLO 1

### Introduzione al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

#### 1.1 Inquadramento Normativo

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** ha introdotto nel nostro ordinamento una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa ma sostanzialmente a carattere affittivo-penale a carico di Enti, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo tale disciplina, gli Enti possono essere ritenuti direttamente responsabili, e conseguentemente sanzionati, in relazione a taluni reati tentati o consumati dagli amministratori o dai dipendenti, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, autore materiale del reato, senza sostituirla.

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", emanato a seguito della delega contenuta nell'art. 11 del Decreto 29 settembre 2000, n. 300, si è inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali:

- la **Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995** sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la **Convenzione del 26 maggio 1997**, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e
- la **Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997**, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

## **1.2 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il Decreto)<sup>1</sup> ha introdotto un profilo di responsabilità penale a carico di Società, associazioni ed enti in genere, decretando la fine del principio secondo cui le società non possono commettere reati (*societas delinquere non potest*). Oggi, le società possono essere ritenute direttamente responsabili per atti illeciti se concorrono taluni presupposti applicativi che possono riassumersi come segue:

- a) la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- b) l'autore del reato è un soggetto apicale o subordinato all'interno dell'ente;
- c) mancata adozione o attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- d) per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche: i) la mancata attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché, ii) l'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del Modello adottato dall'ente.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è soggetta ad uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti c) e d) è oggetto di una presunzione semplice, salvo la facoltà di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Da quanto sopra consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni anche molto gravose tra le quali quella pecuniaria (fino ad € 1.549.370) e quelle interdittive (ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, fino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

---

<sup>1</sup> Il provvedimento in esame, in G.U. n. 140 del 19.06.2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11 della L. 29.09.2000, n. 300 a seguito di numerosi atti stipulati a livello internazionale e, in particolare: la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26.07.1995; il suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27.09.1996; il Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29.11.1996; la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26.05.1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, stipulata a Parigi il 17.12.1997.



### 1.3 Le fattispecie previste dal Decreto

#### 1.3.1 L'elenco dei Reati (aggiornato al D.Lgs. 150 del 10 ottobre 2022)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato di monete false	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione della sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, (auto)riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 25-octies.1
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali	Art. 25-undecies
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco	25-quaterdecies
Reati tributari	25-quinquiesdecies
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	25-septiesdecies
Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevicies
Delitti tentati	Art. 26
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 emanato in data 8 giugno 2001 - entrato in vigore il 4 luglio successivo – ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito. È stata infatti introdotta per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di pubblica rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso ed infine da persone sottoposte dalla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni **reati contro la Pubblica Amministrazione** (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i **reati di falsità in monete**, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** ed i **reati contro la personalità individuale**, i **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** (abusi di mercato), una nuova fattispecie di **reato contro la vita e l'incolumità individuale**, nonché i cosiddetti "**illeciti transazionali**".

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di **reati in materia societaria** è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01.

Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei **reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche** e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il



D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai **delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita.**

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i **delitti di criminalità organizzata** mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i **delitti contro l'industria ed il commercio** ed i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

La legge N° 68 del 22 maggio 2015, ha introdotto i cosiddetti **ecoreati**, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.).

La legge n. 186 del 15 dicembre 2015 ha introdotto il **reato di autoriciclaggio** (Art.648-ter-1bis c.p.).

La legge n. 69 del 27 maggio 2015, ha modificato il **reato di false comunicazioni sociali** (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

Il D.L. n.7 del 18 febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015 ha introdotto modifiche a vari articoli dei "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "*foreign fighters*", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche, l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una *black-list* dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale.



Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei “Reati informatici e di trattamento illecito di dati”.

Il D.Lgs. n. 202 del 29 ottobre 2016 aggiunge la confisca per “**L’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**”.

Il D.Lgs. n.125 del 21 giugno 2016 ha introdotto modifiche a vari articoli dei “**Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo**”.

La legge n. 199/2016 del 29 ottobre ha modificato l’art. 603-bis “**Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**”.

La legge n. 236 del 11 dicembre 2016 ha introdotto il reato “**Traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p.**”.

Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 ha inserito il reato di “**Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c.**” ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635-ter c.c.

Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto l’articolo 25-quinquiesdecies “**Reati tributari**” nel D.Lgs. n. 231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF).

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 nell’ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies “**Contrabbando**” ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01.

Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l’Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l’Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, “**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**”.

Il D.Lgs. n. 184 dell’8 novembre 2021 per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l’inserimento, dopo l’articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**).



Il D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01.

La Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19, 20 e 26 ha apportato modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", i "Delitti contro la personalità individuale" e gli "Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

L'Art. 2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n. 13 del 25 febbraio 2022 "**Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili**" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli del codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

La legge n. 22 del 9 Marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "**Delitti contro il patrimonio culturale**" e l'Art.25-duodevices "**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**".

La stessa legge ha interessato l'Art. 733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.

Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiquestiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs. 74/2000 "Tentativo" nel novero dei reati previsti



dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'Articolo 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reati di quelli specificamente previsti dal D.Lgs.n.231/01.

### ***1.3.2 I reati commessi all'estero***

In base al dettato dell'articolo 4<sup>2</sup>, D. Lgs. 231/01, la responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato, e a condizione che:

- il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, tale richiesta venga formulata anche nei confronti dell'Ente stesso.

### ***1.3.3 Gli elementi positivi di fattispecie***

---

<sup>2</sup> **Art. 4: Reati commessi all'estero** (Testo: in vigore dal 04/07/2001):

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.



Il procedimento “amministrativo” di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l’intero contesto sostanziale in cui il Decreto s’inserisce è chiaramente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

Tale fattispecie, cui il Decreto collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità contemplata, postula la contemporanea presenza di taluni elementi positivi e negativi.

Per quanto riguarda gli elementi positivi, il Decreto si applica ad ogni Società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica, fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

La responsabilità a carico dell’Ente sussiste qualora sia stato commesso **un reato** che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati in apposito elenco (di seguito, per brevità, un Reato), stante il principio di **tassatività** degli illeciti penali;
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’**interesse** o **vantaggio** dell’Ente, salvo che il Reato sia stato commesso nell’interesse o vantaggio esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una persona fisica:
  1. **in posizione apicale** (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: c.d. “Soggetto Apicale”); ovvero
  2. **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (“Soggetto Subordinato”).

#### **1.3.4** *Gli elementi negativi di fattispecie*

In caso di reato commesso da un **Soggetto Apicale**, sebbene siano stati integrati tutti gli elementi positivi, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente **non sussiste, se la Società prova** che:



- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. MOG) idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito Organismo di Vigilanza o, per brevità, ODV). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti di controllo e vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
- c) le persone responsabili hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

In caso di reato commesso da un **Soggetto Subordinato**, sebbene siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente sussiste, se il Pubblico Ministero prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato il Modello.

### **1.3.5 Il Modello**

Funzione precipua del Modello di organizzazione e gestione di Mobil Project S.p.a. è ottemperare alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, affinché la sua adozione possa anche costituire causa di esclusione della responsabilità nei suoi confronti. Il Modello è predisposto al fine di adottare, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto del Decreto e ad individuare e mitigare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, il Modello mira a soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Controllo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti che vengono sottoposti al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con Ministeri competenti, può formulare eventuali osservazioni sull'idoneità degli stessi a prevenire i reati. Tali codici costituiscono pertanto punto di riferimento essenziale nell'implementazione del Modello. Per adempiere alla previsione di cui all'art. 6 Confindustria ha costituito un gruppo di lavoro che, dopo un'analisi sia delle prassi diffuse seguite negli ordinamenti in cui è diffusa l'adozione di codici di comportamento sia di quelle adottate dalle realtà aziendali più importanti, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.

La Giunta di Confindustria ha approvato le Linee Guida, in data 7 marzo 2002 (integrate in ottobre 2002, aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il marzo 2014 e, da ultimo nel giugno 2021), volte a definire i punti fondamentali per l'individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la predisposizione del sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati. A tale scopo il Modello 231 di MOBIL PROJECT S.P.A. si ispira anche alle Linee Guida Confindustria:

L'efficace attuazione del Modello richiede in ogni caso:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, mediante l'applicazione delle sanzioni già previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore di Mobil Project S.p.a. (CCNL COMMERCIO).

#### **1.4 Le sanzioni**

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono riconducibili alle seguenti categorie:



- la sanzione **pecuniaria**;
- le sanzioni **interdittive**;
- la **pubblicazione** della sentenza di condanna;
- la **confisca**.

#### *1.4.1 La sanzione pecuniaria*

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro calcolata, secondo le disposizioni contenute nel Decreto, facendo riferimento al numero di **quote**, compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000.

L'importo di una quota può variare da un minimo di € **258,22** ad un massimo di € **1.549,37** e viene stabilita dal Giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali, alla gravità del fatto ed al grado di responsabilità dell'ente.

Pertanto, in base a tali presupposti, la sanzione pecuniaria non potrà essere inferiore ad € **25.822,00** (100 quote x € 258,22) né superiore ad € **1.549.370,00** (1.000 quote x € 1.549,37).

#### *1.4.2 Le sanzioni interdittive*

Le sanzioni interdittive consistono:

- nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione (di seguito per brevità anche "P.A."), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (o nella loro revoca);
- nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:



1. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

1. l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
3. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (cc.dd. **Condizioni ostative** all'applicazione di una sanzione interdittiva):
  - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
  - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

#### **1.4.3 La pubblicazione della sentenza di condanna**

Consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva.

#### **1.4.4 La confisca**

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo (ad esempio la tangente pagata da un soggetto appartenente alla Società) o del profitto del Reato (ovvero



l'importo economico conseguito), salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; ove non sia possibile eseguire la confisca in natura, essa avrà ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

### **1.5 Struttura del presente documento**

Il presente documento è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale”.

La Parte Generale, descrive:

- il contenuto del Decreto 231/01, in particolare gli elementi costitutivi della responsabilità, i reati previsti dal Decreto e le sanzioni applicabili;
- gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto;
- l'approccio metodologico adottato;
- risultati della diagnosi e predisposizione del Modello.


La Parte Speciale invece, si compone di 18 sezioni aventi ad oggetto rispettivamente:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24-25) e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies);
- B. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis);
- C. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) e finalità di Terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (Art 25-quater);
- D. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- E. Reati societari (Art. 25-ter) e Corruzione tra privati (Art. 25-ter, comma 1, lett s-bis);
- F. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies), Razzismo e Xenofobia (Art. 25-terdecies) e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);



**PARTE GENERALE**  
**MANUALE**  
*(ex D.Lgs. 231/01)*

- G. Omicidio colposo e lesioni colpose da infortuni sul lavoro e malattie professionali (Art. 25-septies) e Reati ambientali (Art. 25-undecies);
- H. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies);
- I. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
- L. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- M. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies);
- N. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies).



**J. CAPITOLO 2**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01**

MOBIL PROJECT S.P.A. (anche “Ente”) applica ed osserva, fin dalla sua costituzione, norme di comportamento in merito al mantenimento di una condotta etica della propria attività per:

- a) prevenire il rischio di commissione dei reati;
- b) informare, comunicare e quindi sensibilizzare tutti i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente, affinché lo svolgimento e la gestione delle attività, in particolare quelle dove potenzialmente risulta più alto il rischio di commettere reati, siano condotte in modo trasparente, corretto e rispettoso della normativa vigente ed in modo da potere sempre tracciare e documentare le fasi di cui si compongono, al fine di monitorare ed applicare un efficace controllo interno;
- c) affermare che MOBIL PROJECT S.P.A. considera assolutamente inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge o ai principi etici cui l’Ente si ispira;
- d) informare e diffondere la consapevolezza in capo a tutti i dipendenti e collaboratori del rischio di incorrere nella violazione delle disposizioni ivi riportate, nell’applicazione di sanzioni di legge e del sistema disciplinare;
- e) consentire all’Ente e agli organi di controllo una sistematica azione di monitoraggio sulle attività a rischio di reato.

In particolare, i principi che hanno ispirato tale condotta nella prassi sono stati successivamente racchiusi nel Codice Etico del Gruppo EXA GROUP e possono essere sintetizzati in modo non esaustivo, come segue:

- tutti i dipendenti MOBIL PROJECT S.P.A.:
  - ✓ devono rispettare le leggi e la normativa vigente;
  - ✓ devono aderire e rispettare il Codice Etico di EXA GROUP;
  - ✓ devono rispettare la politica aziendale e le procedure di MOBIL PROJECT S.P.A.;
  - ✓ devono, comunque, dimostrare onestà, integrità, e rispetto nel loro lavoro e nelle loro relazioni interpersonali;



- l'Ente garantisce, con azioni concrete, un ambiente di lavoro imperniato al rispetto degli adempimenti legali, della politica societaria e della condotta etica negli affari;
- i dipendenti dell'Ente che vengono a conoscenza o sospettino una violazione di legge, etica, o prassi interna, devono riferirlo ai diretti superiori o all'Organismo di vigilanza;
- l'Ente non ammette rivendicazioni contro chi segnala istanze, questioni, o dichiarazioni di condotta contrarie all'osservanza del Decreto, etica, prassi societaria e norme di condotta, ed adotta a tal fine tutti gli strumenti per garantire il Whistlerblower;
- l'Ente applica le sanzioni previste dal Decreto e dal sistema disciplinare a coloro che violano il sistema di condotta e si adopera per l'adozione di idonee misure correttive.

In considerazione di quanto affermato, ed in ottemperanza alla prassi aziendale ed ai principi contenuti nel Codice Etico, l'Ente ha ritenuto prioritario svolgere una verifica dell'adeguatezza del proprio sistema organizzativo e di controllo, tenendo conto delle prescrizioni del Decreto legislativo n. 231/2001 e delle Linee Guida 2021 di Confindustria.

Le prescrizioni ed i contenuti del Decreto assumono però oggi una valenza ancora più significativa in considerazione delle rilevanti conseguenze che eventuali sue violazioni potrebbero avere, non solo sulla reputazione dell'Ente e dei suoi soci, ma anche sulla sua stessa libera capacità di agire per il conseguimento dell'oggetto sociale e dello sviluppo, vista la portata afflittiva degli strumenti repressivi previsti dal Decreto stesso.

### **2.1. Finalità dell'adozione del Modello**

In sintesi, attraverso il Modello adottato, MOBIL PROJECT S.P.A. intende dotarsi di un sistema di controllo interno, strutturato su procedure, regole di condotta ed attività di controllo tale da prevenire la commissione delle tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.



Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati i “Modelli”), ex Art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs.n.231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
  - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l’ente, prima della commissione del reato,



abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## **2.2. Elementi costitutivi del Modello: Profili generali**

Sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto e nelle Linee guida emanate da Confindustria nel 2021, gli elementi su cui è stato elaborato il presente Manuale sono:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio;
2. procedure operative volte a regolamentare le attività nelle aree ritenute più a rischio;
3. Codice Etico, contenente i principi per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
4. Organismo di vigilanza;
5. Sistema Disciplinare;
6. Sistema organizzativo e deleghe di funzioni;
7. Sistemi autorizzativi di spesa;
8. Sistemi di controllo di gestione sui flussi finanziari;
9. Piano di formazione e comunicazione del Modello.

Alla luce delle considerazioni espresse, gli elementi costitutivi del Modello rappresentano un'applicazione concreta dei principi generali a cui si dovrebbe ispirare un idoneo Sistema di Controllo Interno, così come sintetizzato nella seguente tabella:

<b>Sistema di Controllo Interno</b>	<b>Elementi costitutivi del Modello 231</b>
✓ Valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mappatura aree aziendali a rischio reato</li></ul>
✓ Ambiente di controllo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Codice Etico</li><li>• Procedure Operative</li><li>• Sistema Autorizzativo, Organizzativo e Disciplinare</li></ul>
✓ Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllo su procedure operative</li><li>• Controllo di gestione e dei flussi finanziari</li></ul>



**PARTE GENERALE  
MANUALE**  
*(ex D.Lgs. 231/01)*

✓ Informazioni e comunicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flussi informativi “da” e “verso” OdV</li><li>• Piano di comunicazione/formazione personale</li></ul>
✓ Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"><li>• OdV: controllo e monitoraggio sul Modello</li></ul>

In conclusione, è opportuno sottolineare che:

- ✓ a causa dei limiti impliciti in ogni sistema di controllo aziendale, non può essere esclusa in senso assoluto l'eventualità che vengano commessi illeciti, in quanto è sempre possibile che i singoli adottino individualmente condotte improprie sottraendosi ai controlli approntati;
- ✓ i requisiti di idoneità dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal Decreto rappresentano degli indirizzi normativi di carattere generale e, per la valutazione di conformità di questi ultimi non esistono, ad oggi, orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Alla luce di tali considerazioni, tutti i dipendenti di MOBIL PROJECT S.P.A. e tutti i destinatari del presente Manuale devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni sospette o irregolari.



## CAPITOLO 3

### Approccio metodologico adottato

#### 3.1. Premessa

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, l'approccio metodologico adottato da MOBIL PROJECT S.P.A. ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- “*risk assessment*” dei processi inerenti alle aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni/azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- adozione del Codice Etico di EXA GROUP;
- redazione del sistema disciplinare per sanzionare l'inosservanza delle prescrizioni del Modello;
- regolamento dell'Organismo di vigilanza;
- piano di formazione e comunicazione del Modello.

#### 3.2 La metodologia di *risk assessment*

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili all'Ente, e per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle Linee Guida emanate da Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione”, aggiornate a Giugno 2021;



- dei principi internazionali di “*Best practice*” in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing Guideline).

L’attività di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell’analisi di *risk assessment* preliminare realizzato attraverso una prima indagine con i vertici aziendali, sono state individuate come più esposti ai reati previsti dal Decreto.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione che si articola su 8 (otto) aree, elaborato in base alla “*Best Practice*” internazionale. Le componenti del Modello di valutazione adottato sono descritte di seguito:

#### **Governo del Modello**

Analisi delle modalità di attribuzione delle competenze degli organi di gestione per il controllo interno (ad es.: chi è responsabile dello sviluppo delle procedure di controllo interno, chi le approva, chi è responsabile della conformità delle attività svolte alle norme di legge, chi è responsabile della gestione delle RR.UU. con riferimento alla prevenzione dei reati, chi ricopre la funzione di OdV, come previsto dal Decreto 231).

#### **Risorse umane**

Analisi delle procedure di gestione delle RR.UU. nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro, es. valutazione referenze candidati, sistemi d’incentivazione, dissuasivi e sanzionatori del personale, ecc.

#### **Codice Etico e di comportamento**

Sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati, sia sotto il profilo dei codici di condotta utilizzati, sia sotto il profilo delle procedure operative interne impiegate nelle aree a rischio (e.g. gestione finanziaria, procedure SGI, deleghe di funzione, etc.) al fine di verificarne la coerenza con le risultanze della fase di “*risk assessment*”, con norme e regolamenti, nonché con l’attuale assetto organizzativo.

#### **Controllo e procedure operative**

Sono state esaminate attività di controllo sulle procedure operative e di monitoraggio nelle attività sensibili.

### Comunicazione e Formazione

Sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e “reporting” delle informazioni necessarie nonché l’efficace vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati. Inoltre, sono stati analizzati i canali di comunicazione per segnalare attività sensibili.

### Violazioni

Sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di reazione alle violazioni accertate a seguito dei controlli interni, al fine di verificarne gli standard qualitativi, e di valutare anche la necessità di aggiornamento del sistema di controllo interno.

### 3.3 Fasi operative

Preliminarmente sono stati acquisiti dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle fasi di analisi successive.

#### Fase 1: Pianificazione



In questa fase è stata preliminarmente raccolta la documentazione e le informazioni utili alla conoscenza dell’attività e del sistema organizzativo generale di MOBIL PROJECT S.P.A.

Le informazioni hanno riguardato, tra l’altro, a mero titolo esemplificativo:

- il settore economico in cui l’Ente opera in Italia ed all’estero;



- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato (“*incident analysis*”);
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, procedure SGI, processi decisionali, procedure operative, ecc.);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dall’Ente e del sistema organizzativo.

La successiva raccolta delle informazioni ha avuto luogo mediante interviste dei responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali, realizzate con l’ausilio di questionari semi-strutturati.

A mero titolo esemplificativo, i **questionari** utilizzati si sono focalizzati su:

- tipologia delle relazioni/contatti con pubbliche amministrazioni;
- enti pubblici interessati, nonché categorie di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con i quali sono intrattenuti i contatti;
- frequenza delle relazioni con i vari enti pubblici;
- rilevanza delle relazioni con le pubbliche amministrazioni italiane ed estere, in termini di entità dell’investimento e/o delle risorse finanziarie impiegate e di visibilità ed importanza attribuita rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini dell’individuazione delle aree a rischio è dedotta dalle connesse nozioni giuridiche di “*pubblico ufficiale*”, di “*incaricato di pubblico servizio*” e di “*soggetto esercente un servizio di pubblica necessità*”, così come delineate dagli articoli 357, 358 e 359 c.p. Tali norme dispongono che, agli effetti del Decreto penale:

- sono **pubblici ufficiali** i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, per funzione amministrativa intendendosi, in particolare, la funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;



- sono **incaricati di pubblico servizio** i soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, per tale intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;
- sono **privati esercenti un servizio di pubblica necessità** i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi o, ancora, i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

A titolo meramente esemplificativo, rientrano nelle summenzionate categorie:

*1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa, ad esempio:*

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (conservazione di atti e documenti parlamentari, redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

*2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:*

- Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice-Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché di Corti internazionali, ecc.);
- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico

Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

**3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:**

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad es., funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, comprese Regioni, Province, Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti di uffici tecnici comunali, membri di commissioni edilizie, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate, soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze, ecc.). In particolare, si evidenziano docenti universitari, assistenti universitari che coadiuvano il titolare, primari ed aiuto-primari ospedalieri, componenti di commissioni per gare di appalto Asl, Nas, ispettori sanitari, ufficiali sanitari, Medici, Farmacisti.
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio, funzionari e dipendenti delle Camere di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate è d'uopo equiparare quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

**FASE 2: Diagnosi**



*(Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Mobil Project S.p.a.)*

Tale fase è stata caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk assessment* avviata nella precedente fase di pianificazione, allo scopo di:

- a. effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato ex D. Lgs. n. 231/2001. Tale attività è stata svolta mediante l'attribuzione di punteggi conferiti in base ad appositi drivers di probabilità e gravità (da molto bassa a molto alta) di commissione del reato), convenzionalmente riconosciuti dalla *Best practice* nazionale ed internazionale nella conduzione dell'attività di *risk assessment*.

In via cautelativa si è stabilito, in caso di dubbio, di considerare la probabilità comunque alta, ad eccezione dei soli casi in cui la tipologia di attività svolta evidenziasse palesemente una limitata possibilità di realizzazione del reato.

Alla luce della graduazione di disvalori sottesi alla selezione delle tipologie di sanzioni operata dal legislatore, inoltre, si è ritenuto di considerare di gravità alta tutte le ipotesi in cui fossero potenzialmente irrogabili sanzioni interdittive e, viceversa, considerare di minore gravità le situazioni in cui fossero potenzialmente irrogabili solo le sanzioni pecuniarie.

La combinazione delle valutazioni scaturite su probabilità e gravità ha condotto alla determinazione di una **scala di priorità delle “aree potenzialmente a rischio”** che ha guidato le fasi successive del progetto. Tale percorso si è concluso con la predisposizione di una “mappatura” dei rischi potenziali ex D. Lgs. n. 231/2001.

- b. analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
1. Leadership & Governance della Società;
  2. Standards di comportamento;
  3. Comunicazione;
  4. Formazione & Sviluppo;
  5. Risorse Umane, Valutazione delle “performance” e incentivi;
  6. Controllo e monitoraggio interno;
  7. Informazione & “reporting” interno;



#### 8. Reazione del Modello alle violazioni.

L'analisi e la valutazione delle predette componenti si è incentrata:

- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
  - formalizzazione del sistema;
  - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
  - esistenza della contrapposizione di funzioni;
  - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quelle dell'organigramma dell'Ente;
- sulla verifica dell'esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali;
- sulla verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;
- sulla verifica del sistema di controllo di gestione implementato;
- sulla verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D. Lgs. 231/01;
- sulla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, da parte di dipendenti dell'Ente – dirigenti e non – e di collaboratori esterni;
- sulla verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale.

Al termine di questa fase è stato redatto un **documento di sintesi** contenente:

- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente esposte a rischio-reato 231;
- la tipologia dei contatti con la P.A., pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;

- la “mappatura” dei rischi potenziali ex D. Lgs. n. 231/2001 con specifico riferimento alle varie funzioni aziendali coinvolte;
- le direzioni/funzioni aziendali che svolgono attività potenzialmente esposte a rischio;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo all’Ente in termini di gravità;
- la teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

L’analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01. In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione necessaria
Se P x D	6 – 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 – 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi hanno costituito la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

### Fase 3: Progettazione



Stante l'esistenza di un sistema di procedure e controlli interni preordinati allo scopo di monitorare le attività e processi aziendali, la fase di progettazione si è preliminarmente articolata nello svolgimento dell'analisi delle procedure e degli strumenti di controllo esistenti, allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli stessi a prevenire gli illeciti.


L'attività si è quindi concentrata sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali risultate esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure poste a loro presidio.

Coerentemente con quanto emerso dalla "mappatura" aziendale dei rischi, la fase di progettazione ha in particolare riguardato il censimento delle procedure e degli strumenti di controllo già esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio.

In particolare:

- sono stati rilevati gli aspetti di criticità e di carenza nei sistemi di controllo esistenti nell'ottica di prevenire ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal decreto e,
- sono state formulate raccomandazioni, suggerimenti e linee guida sulle integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da superare ragionevolmente le criticità rilevate.

#### Fase 4: Realizzazione



Tale fase ha condotto alla redazione del Modello, mediante la predisposizione e l'adattamento degli strumenti organizzativi di cui la struttura di controllo si compone, attraverso:

- la redazione e revisione delle procedure operative per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio in quanto prive di presidi di controllo;
- la revisione del codice Etico di EXA GROUP;
- l'elaborazione del sistema disciplinare interno;
- definizione di poteri, compiti e responsabilità dell'OdV e rapporti con le altre strutture;
- progettazione di iniziative di comunicazione, formazione etica e prevenzione dei reati.

L'attività condotta ha reso operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la formale adozione mediante approvazione dell'organo amministrativo aziendale;
- la definitiva attuazione degli elementi di cui si compone: codice Etico, procedure operative, OdV, piano di comunicazione e formazione e sistema disciplinare.

Risulta evidente che è compito dell'**Organismo di Vigilanza** nella conduzione dei primi interventi e nella gestione dinamica del Modello, prendersi cura delle fasi successive:

- conduzione di verifiche periodiche di controllo del Modello e degli elementi costitutivi;
- aggiornamento della "mappatura" delle aree a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di reporting agli organi sociali per la modifica degli elementi del Modello.



## CAPITOLO 4

### Risultati della diagnosi e predisposizione del Modello organizzativo

In questa sezione vengono descritti i risultati dell'attività di analisi svolta, seguendo le fasi del progetto, le azioni, i suggerimenti e le Linee Guida da seguire per la costruzione di un Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

#### 4.1 Risultati della pianificazione e della diagnosi

Sono state identificate come aree/attività maggiormente a rischio, quelle in cui:

- è stata riscontrata l'esistenza di rapporti diretti e/o indiretti con apparati della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali, nazionali ed esteri;
- con riferimento alle aree che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, o quelli che l'Ente intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi (es. consulenti, agenti, ecc.);
- sia richiesta una autorizzazione/concessione da parte di enti pubblici (ad es. uff. dogane, Camera di Commercio di Conegliano, ecc.);
- c'è un contatto con ufficiali della Pubblica Amministrazione in occasione di controlli o ispezioni da parte di enti pubblici (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- vi sia trattazione di materie inerenti il bilancio, le comunicazioni sociali ed il pagamento di tributi;
- le attività aziendali possano assumere rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- potrebbero risultare attività strumentali alla commissione di reati quali, in particolare, selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi, omaggi o regali a enti di controllo, ecc.

In una seconda fase, con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative funzioni con l'obiettivo di verificare ulteriormente e meglio definire l'ambito delle attività potenzialmente a rischio.



I risultati di questa complessiva valutazione sul sistema organizzativo sono riportati nel documento “Flow-chart” allegato al Modello di Organizzazione di MOBIL PROJECT S.P.A.

#### 4.2 Valutazione degli interventi per la predisposizione del Modello organizzativo

Dall’analisi preliminare del Modello organizzativo, è risultata necessaria la predisposizione di azioni e strumenti organizzativi e di controllo volti al miglioramento ed alla valorizzazione dell’efficacia dell’azione di prevenzione dei reati secondo le seguenti direttive:

- **principi etici e norme di comportamento:** è stato revisionato il Codice Etico di EXA GROUP per una maggiore aderenza ai principi espressi dal D. Lgs. 231/01;
- **precetti operativi** su specifiche aree individuate come potenzialmente a rischio;
- **sistema organizzativo:** aggiornamento della corrispondenza tra le attività assegnate e quelle effettivamente svolte;
- **sistema di controllo:** è stato migliorato il sistema di controllo al fine di rendere il sistema adeguato alla prevenzione dei rischi concretamente esistenti;
- **comunicazione al personale e sua formazione:** dovrà essere redatto un piano di comunicazione e formazione per il personale in considerazione dell’attuazione del D. Lgs. 231/2001. In particolare, si è ravvisata la necessità di programmare uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello organizzativo e della norma del D.Lgs. 231/2001.
- **sistema disciplinare:** è stato redatto il Sistema Disciplinare in modo da sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione di reati;

#### 4.3 Principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale in aree a rischio

I presenti principi sono diretti a disciplinare i comportamenti e le azioni poste in essere da amministratori, dirigenti dipendenti, nonché da collaboratori esterni e partner che, a vario titolo, agiscono ed operano nelle aree di attività a rischio.




L'obiettivo che l'Ente si prefigge è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente Manuale e dal Codice Etico di EXA GROUP.

L'Ente deve pertanto dare evidenza sia al personale, in via diretta, che ai collaboratori e/o partner, (i.e. Consulenti, professionisti, Clienti e Fornitori) tramite apposite clausole contrattuali, dei seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una o più delle fattispecie di reato considerate;
- violare le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività dell'azienda, con particolare riferimento alle attività a contatto con la Pubblica Amministrazione;
- porre in essere o favorire la commissione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- dare o promettere elargizioni in denaro o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, sia italiani che esteri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, in ossequio a quanto previsto dal Codice Etico della Società, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le usuali e pacificamente note pratiche commerciali o di cortesia, che sia comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche agli organi di controllo;



- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori e/o partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione intercorrente con tali soggetti;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Allo scopo di dare attuazione ai comportamenti elencati:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree potenzialmente a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina ed alla delega eventualmente necessaria, di un apposito responsabile, o di un soggetto da esso incaricato;
- gli accordi di associazione con partners o collaboratori esterni devono essere definiti per iscritto e recare descrizione ed evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso in particolare per quanto concerne le condizioni economiche convenute;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per l'ottenimento di autorizzazioni, erogazioni o finanziamenti, devono contenere indicazioni assolutamente veritiere e, in caso di ottenimento, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle predette attività (e, quindi, pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti e riferire immediatamente all'OdV in ordine ad ogni situazione di eventuale irregolarità;
- nessun rapporto può essere intrapreso con collaboratori esterni o partners, che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi che regolamentano i



settori in cui opera MOBIL PROJECT S.P.A., o che non intendano osservare le prescrizioni del Manuale e/o del Codice Etico di Gruppo;

- deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche di ogni operazione che possa astrattamente essere ricondotta alle aree considerate a rischio, al relativo processo decisionale ed alle autorizzazioni rilasciate per la stessa. Restano salve le procedure, di maggiore tutela, previste per lo svolgimento di specifiche attività in aree a rischio.

#### 4.4 Organismo di Vigilanza

L'OdV di MOBIL PROJECT S.P.A., ha composizione monocratica o collegiale ed ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione ed alla fissazione del calendario degli interventi da svolgere.

Di seguito, si enunciano le caratteristiche fondamentali che regolano il suo funzionamento:

- **autonomia ed indipendenza:** l'OdV è posizionato all'interno dell'Ente in modo da svolgere le proprie funzioni in forma autonoma ed indipendente rispetto alle altre direzioni aziendali;
- **posizionamento:** l'OdV è inserito come unità di staff in posizione gerarchica in modo da riportare direttamente al vertice aziendale (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e da svolgere il proprio monitoraggio su tutta la struttura;
- **capienza di budget:** l'OdV dispone di un budget che consente di assumere decisioni di spesa idonee allo svolgimento delle attività di verifica;
- **poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni:** l'OdV è dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni da e verso qualsiasi livello ed area aziendale; saranno attivati canali informativi *ad hoc* per la segnalazione di anomalie e comportamenti che potrebbero essere rilevanti ai sensi del Decreto, prevedendo che ciascun operatore, in presenza di segnali che suggeriscano l'esistenza di condotte illecite, possa segnalare prontamente tale circostanza al Responsabile della propria direzione ed all'OdV;



- **professionalità:** l'OdV deve possedere requisiti di professionalità e competenza che gli consentano di svolgere i compiti assegnati con sufficiente autorevolezza;
- **continuità di azione:** l'OdV dura in carica per 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza, in modo da avere risorse di tempo sufficienti per espletare con continuità l'attività di vigilanza;
- **pertinenza:** l'OdV non è un organo interno all'Ente, sebbene possa liberamente avvalersi, anche in modo continuativo, della collaborazione di soggetti esterni (es.: Società di revisione, Società di consulenza, professionisti della materia, ecc.). Questa caratteristica non è imposta espressamente dalla normativa vigente, ma è ritenuta comunque opportuna dalla dottrina maggioritaria. In merito alla sua composizione, il soggetto o i soggetti incaricati possono essere sia soggetti già appartenenti alla struttura (purché non ricoprano all'interno dell'Ente ruoli operativi) sia soggetti esterni.

Di seguito, in sintesi, si enunciano i compiti fondamentali che deve adempiere l'OdV:

1. **vigilanza sull'effettiva attuazione:** l'OdV deve accertare la coerenza tra i comportamenti concreti dei singoli e quindi dell'Ente ed il Modello istituito;
2. **reporting:** l'OdV deve riferire in modo costante agli organi societari ed al vertice aziendale in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità;
3. **analisi dell'adeguatezza:** l'OdV deve analizzare costantemente l'effettiva capacità del Modello di costituire strumento di prevenzione dei reati di cui al Decreto 231/01;
4. **verifica del mantenimento nel tempo dell'adeguatezza:** l'OdV deve verificare la persistenza nel tempo di tutti i requisiti del Modello previsti dalla normativa;
5. **conservazione delle informazioni:** l'OdV deve raccogliere ogni informazione, segnalazione o report necessario per l'attuazione del Modello, conservandolo in un *Data Base* informatico o cartaceo per un periodo di almeno tre anni. L'accesso al *Data Base* deve essere consentito anche all'Organo Amministrativo al Collegio sindacale.
6. **proposizione di sanzioni:** l'OdV deve proporre ai vertici aziendali, in caso di inadempimenti o condotte non conformi, le sanzioni da impartire ai soggetti trasgressori;

7. **aggiornamento:** l'OdV deve tempestivamente ed efficacemente apportare al Modello le modifiche necessarie, ove emerga l'esigenza di operare correzioni ed adeguamenti in ragione dell'evolversi dell'attività aziendale ovvero intervengano modifiche in campo normativo;

#### **4.5 Elementi di controllo del processo decisionale nelle attività a rischio**

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure:** esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs. n. 231/01 o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:
  - Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività;
  - Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - Chiara definizione della responsabilità delle attività;
  - Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali;
  - Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame;



- **Segregazione dei compiti:** una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- **Livelli autorizzativi:** chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- **Attività di controllo:** esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- **Attività di monitoraggio:** esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali;

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

All'Organo di Vigilanza (**OdV**) di MOBIL PROJECT S.P.A. è demandato il compito di:

- verificare periodicamente - con il supporto di tutte le funzioni competenti per le varie materie - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza formalmente conferiti;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità degli elementi di controllo, che presidiano il processo decisionale, finalizzati:
  - ✓ all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
  - ✓ alla possibilità di MOBIL PROJECT S.P.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
  - ✓ all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Clienti, fornitori o Collaboratori esterni), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- indicare alla Direzione le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già esistenti in MOBIL PROJECT S.P.A., in considerazione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali



flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

#### **4.6 Codice Etico**

MOBIL PROJECT S.P.A. si è sempre impegnata a determinare un ambiente governato da valori e principi etici che informassero lo sviluppo dell'organizzazione e dei rapporti riguardanti l'Ente in modo conforme alla normativa vigente.

L'azienda ha ritenuto opportuno condividere i principi etici a cui la Società quotidianamente si ispira nella gestione delle attività aziendali all'interno con quelli già contenuti del Codice Etico della controllante EXA GROUP.

Gli obiettivi che l'azienda ha inteso perseguire mediante la definizione del Codice Etico possono essere così riepilogati:

- improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con le terze parti ed in particolar modo con la Pubblica Amministrazione;
- richiamare l'attenzione del personale dipendente, dei collaboratori, dei fornitori, e, in via generale, di tutti gli operatori, sul puntuale rispetto delle leggi vigenti, delle norme previste dal Codice etico, nonché delle procedure a presidio dei processi aziendali;
- definire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che:

- il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce nel Gruppo EXA cui appartiene e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Codice Etico rimanda al sistema disciplinare aziendale atto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, previsto all'art. 6, comma 2 lett. e) del Decreto;
- a differenza del Codice Etico, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, risponde, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di



particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

#### **4.7 Sistema disciplinare**

L'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nel sistema del D. Lgs. 231/01, costituendo il presidio di tutela per le procedure interne.

L'articolo 6, comma 2, lett. e) e l'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs.n.231/01 stabiliscono, con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale che ai soggetti sottoposti ad altrui direzione, la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Il sistema all'uopo adottato da MOBIL PROJECT S.P.A. integra il sistema disciplinare previsto dal Decreto e dal Contratto Collettivo Nazionale del Commercio già adottato.

Le sanzioni mirano a punire condotte contrarie al Modello adottato le quali, in quanto lesive del rapporto di fiducia instaurato con l'Ente, vengono applicate a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale.

Nella predisposizione del documento in oggetto si è tenuto conto:

- del principio di commisurazione della sanzione alla gravità dell'infrazione commessa;
- delle disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori<sup>3</sup> e nel CCNL Commercio.

Il Modello è portato a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori e/o partners esterni (clienti e fornitori) dell'Ente e, i comportamenti tenuti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello, costituiscono illeciti disciplinari.

Data la gravità delle conseguenze per l'Ente in caso di comportamenti illeciti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia con il dipendente.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate dal Modello



rappresenta un elemento qualificante dello stesso ed una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

È opportuno puntualizzare che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni è quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società, la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a tre criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto del piano normativo e contrattuale;
- eventuale recidiva;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- mansioni del lavoratore e posizione delle altre persone coinvolte nella violazione;
- alla violazione di norme, leggi e regolamenti interni della Società.

#### **4.8 Sistema organizzativo**

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo di MOBIL PROJECT S.P.A. è stata valutata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;

---

<sup>3</sup> Articolo 7, Legge 300/70



- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni e responsabilità descritte nell'organigramma dell'Ente.

#### **4.9 Comunicazione al personale e sua formazione**

Considerata la necessità d'iniziativa dirette a dare attuazione al D. Lgs. 231/2001, MOBIL PROJECT S.P.A., ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il personale il Modello di organizzazione e controllo adottato, che comprende, tra l'altro:

- lettera informativa a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione a tutto il personale sui contenuti del Decreto 231 e sull'adozione del Modello da parte di MOBIL PROJECT S.P.A.;
- inserimento del Modello e di ulteriori informazioni ad esso collegate nel web site aziendale;
- Corsi di formazione rivolti ai dipendenti e soggetti apicali sul Decreto 231 e s.m.i.

#### **4.10 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello**

Il Presidente del C.d.a. aziendale provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura dell'Ente

Il Presidente del C.d.a. provvede all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso; per l'individuazione di tali azioni, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente del C.d.a. della società deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento del Modello, in relazione alle esigenze che si rendessero necessarie nel futuro



**PARTE GENERALE**  
**MANUALE**  
*(ex D.Lgs. 231/01)*

L'efficace e concreta attuazione del modello deliberato dal Consiglio di amministrazione è verificata dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole funzioni aziendali nelle aree a rischio.